

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 dicembre 2008

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di dicembre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n°1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Claudio LAVOYER**

**Ennio PASTORET**

**Laurent VIERIN**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. SALVEMINI Livio \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3811** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni approvano le tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs 360/1998, le deliberazioni relative alla variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, affinché siano efficaci, devono essere pubblicate sul sito individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Evidenzia che dal sito sopra citato risulta che l'addizionale comunale è stata istituita negli anni 2007 e 2008 dai Comuni di Aosta e di Donnas.

Sottolinea che l'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che ha integrato la disciplina del d.lgs 360/1998 ha previsto che, in relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sia versata, anziché al Ministero dell'Interno per la successiva ripartizione tra i comuni, alle regioni e province stesse, le quali provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione assicurando comunque ai suddetti enti, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale.

Precisa che dai dati forniti dall'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio al Servizio finanza e contabilità degli enti locali, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, risulta che i versamenti dell'addizionale comunale sono stati effettuati periodicamente, dai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, nella contabilità speciale appositamente istituita per la Regione presso la Banca d'Italia.

Sottolinea che dalle verifiche effettuate dal Servizio finanza e contabilità degli enti locali risultano di competenza le somme versate alla Regione a partire dal mese di Marzo 2007, e che per le stesse è assente, in linea generale, l'indicazione del Comune beneficiario.

Richiama l'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama altresì la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione Autonoma Valle

d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Ritiene necessario provvedere alla definizione delle modalità di riparto, al fine di determinare l'importo spettante ai comuni che hanno applicato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Evidenzia che con la circolare SAF 13/2000 del 27 luglio 2000 il Ministero dell'Interno aveva definito le modalità di distribuzione ai comuni delle risorse finanziarie derivanti dal gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 1999, utilizzate anche negli anni successivi, stabilendo che il "fondo disponibile", vale a dire la giacenza di fondi accreditati nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia, fosse ripartito periodicamente effettuando il rapporto tra lo stesso e l'ammontare complessivo del "gettito teorico addizionale IRPEF", determinato applicando le aliquote comunali all'ultimo dato disponibile del reddito imponibile pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze; in tal modo si otteneva il "parametro generale di riparto (P.G.R.)". La quota di addizionale spettante a ciascun comune veniva determinata moltiplicando il parametro generale di riparto per il valore attribuito a ciascun comune come gettito teorico addizionale IRPEF.

Propone che le somme da ripartire siano assegnate ai comuni di Aosta e Donnas in analogia al criterio adottato dallo Stato.

Sottolinea che l'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ha previsto che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune e rinvia la definizione delle modalità di attuazione ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Precisa che il suddetto decreto, emanato il 5 ottobre 2007, ha stabilito le modalità operative, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008, per l'effettuazione del versamento in acconto e a saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

Evidenzia, tuttavia, che la successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 37 del 29 novembre 2007 e la nota del Ministero dell'Interno del 5 marzo 2008 hanno precisato che le somme di competenza dei comuni siti nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad essere attribuite dall'Agenzia delle entrate a favore delle apposite contabilità speciali intestate alle suddette Regioni e Province autonome per il successivo accreditamento a favore dei comuni stessi.

Precisa che, in relazione all'applicazione della nuova normativa, per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle Entrate dovrebbe comunque

conoscere i dati suddivisi per comune anche per gli enti della Valle d'Aosta e potrebbe fornirli alla Regione.

Propone, pertanto, che se l'Agenzia delle Entrate fornirà il dettaglio dei versamenti con la suddivisione per singolo ente delle somme spettanti a titolo di addizionale, lo stesso sia utilizzato dalla Regione quale criterio di riparto.

Sottolinea che l'amministrazione regionale, con la nota prot n. 14376 del 17 aprile 2008, ha richiesto in virtù della competenza primaria in materia di finanza locale, di accreditare le somme spettanti agli enti della Regione autonoma Valle d'Aosta direttamente agli enti locali destinatari, così come previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge 296/2006, sia in relazione al fatto che tali entrate hanno natura di "entrate proprie" e non di "trasferimenti", sia per tenere in debito conto le esigenze di semplificazione e di economicità nelle procedure di assegnazione agli enti beneficiari delle somme di loro competenza.

Precisa, infine, che l'Agenzia delle Entrate con la nota prot. n. 113856 del 25 luglio 2008, trasmessa al Ministero dell'Interno e per conoscenza all'Amministrazione regionale, ha comunicato che, in relazione alle richieste della Regione, attiverà, salvo diverso avviso del Ministero, l'accredito diretto delle somme spettanti ai comuni di Donnas e Aosta.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431;

Vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 2 settembre 2008, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizione applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio finanza e contabilità degli enti locali in data 26 agosto 2008, ai sensi del combinato disposto degli

articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1- di stabilire che le somme incassate dalla Regione a titolo di addizionale comunale all'IRPEF a far data dal mese di Marzo 2007 siano assegnate ai comuni di Aosta e di Donnas, con il seguente criterio: viene determinato un parametro di riparto effettuando il rapporto tra la giacenza di fondi accreditati nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia e l'ammontare complessivo del gettito teorico dell'addizionale IRPEF di tali enti, calcolato applicando le aliquote comunali all'ultimo dato disponibile del reddito imponibile pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze; tale parametro viene moltiplicato per il valore attribuito come gettito teorico dell'addizionale IRPEF per definire la quota di addizionale spettante a ciascun comune;
- 2- di stabilire, altresì, che se l'Agenzia delle entrate fornirà, per l'anno 2008, il dettaglio dei versamenti con la suddivisione per singolo ente delle somme spettanti a titolo di addizionale, lo stesso sarà utilizzato dalla Regione quale criterio di riparto.